

Subentro del curatore fallimentare nella esecuzione, attribuzione del ricavato e spese legali sostenute per l'instaurazione della procedura

## Esecuzione Immobiliare – Subentro del Curatore – Attribuzione del ricavato della vendita alla Curatela – Fattispecie

Ove nella procedura esecutiva immobiliare all'originario creditore procedente sia subentrata la curatela ai sensi dell'art. 216, comma 10, CCI, l'intero ricavato della vendita, dedotte le sole spese sostenute per gli ausiliari del giudice dell'esecuzione, va attribuito alla curatela.

[Nella fattispecie in esame l'originario creditore procedente aveva chiesto che il piano di ripartizione prevedesse l'attribuzione in proprio favore delle spese legali sostenute per l'instaurazione della procedura esecutiva.]

## Tribunale di Mantova Ufficio Esecuzioni

Il G.E.,

- esaminati gli atti di cui al procedimento n.153/20 così provvede:
- esaminate le osservazioni al progetto di ripartizione notificato dal professionista delegato il 20-12-2023 e presentate il 2-1-2024 dalla Liquidazione Giudiziale Numera s.r.l., con le quali la stessa ha chiesto l'attribuzione in proprio favore della somma pari a € 4.626,86 riconosciute a titolo di compensi legali spettanti al creditore procedente per la fase esecutiva e prededucibili ex artt. 2770-2777 c.c.;
- rilevato che, con nota del 11-1-2024, il creditore procedente Prelios Crediti Solutions s.p.a., quale mandataria di Sirio NPL s.r.l., ha per contro chiesto il rigetto delle osservazioni presentate dalla difesa della Liquidazione Giudiziale e l'approvazione del progetto di riparto così come predisposto dal professionista delegato, con attribuzione pertanto ad essa dell'importo liquidato a titolo di spese legali relative all'esecuzione;
- osservato che, con nota del 12-1-2024, il professionista delegato ha rimesso gli atti a questo G.E. ex art. 591 ter c.p.c., affinchè vengano assunte le opportune decisioni in ordine al progetto di riparto e risolto il conflitto insorto tra le parti;
- considerato che, alla stregua delle più articolate deduzioni svolte dalla difesa della Liquidazione Giudiziale mediante la predetta nota di osservazioni, la istanza di quest'ultima meriti accoglimento, dovendosi dare continuità al precedente espresso da questo Tribunale, in relazione a identica fattispecie disciplinata dal r.d. 267/1942, con decisione del 5-7-2018, essendo sostanzialmente rimasto invariato il tessuto normativo;
- ritenuto infatti che, come già previsto dall'art. 42 l.f., ai sensi dell'art. 142 CCI la sentenza che dichiara aperta la procedura priva il debitore della disponibilità e della amministrazione dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale e che sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che



pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e conservazione;

- osservato che, salvo diversa disposizione di legge (non ricorrente nel caso di specie), nessuna azione individuale esecutiva può essere proseguita sui beni compresi nella procedura (v. art. 150 CCI);
- rilevato inoltre che, quando il Curatore sceglie, come nel caso di specie, di subentrare nell'esecuzione immobiliare già pendente ex art. 216 co. 10 CCI, il G.E. deve limitarsi a proseguire la vendita e ad assegnare il ricavato alla procedura concorsuale non potendo derogarsi, per l'effettuazione del riparto, alla disciplina concernente l'accertamento del passivo ex art. 151 CCI, salvo restando la competenza a liquidare i compensi degli ausiliari nominati nonché le spese legali sostenute dal creditore per l'attivazione della procedura esecutiva;
- ritenuto che, non essendosi aperta una fase contenziosa, nessuna statuizione vada adottata in ordine alle spese;

p.t.m.

- visto l'art. 591 ter c.p.c. così provvede:
- dispone che il professionista delegato predisponga il progetto di distribuzione attribuendo alla Liquidazione Giudiziale Numera s.r.l. anche l'importo di € 4.626,86 per spese legali sostenute dall'originario creditore procedente.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Mantova, 15 gennaio 2024.

Il Giudice dell'Esecuzione dott. Mauro P. Bernardi